



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
(Provincia di Cosenza)**

Prot. n.3768

ORDINANZA N. 80 del 28.12.2020

Oggetto: divieto utilizzo fuochi pirotecnici, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che:

- è diffusa la consuetudine, nel corso delle festività natalizie, di fare esplodere all'interno del centro abitato e, più in generale, nell'intero territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;
- l'utilizzo generalizzato di petardi ed artifici pirotecnici turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo nel tempo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, eventi dannosi alle persone;
- tale usanza minaccia, altresì l'incolumità psico-fisica degli animali domestici nonché della fauna selvatica,
- ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio, discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi, per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, etc.

Vista la nota della Prefettura di Cosenza prot. 127598 del 21/12/2020, che invita le Amministrazioni locali ad emanare con apposite ordinanze, stringenti direttive volte ad evitare la consuetudine di festeggiare con la deflagrazione di petardi ed artifici pirotecnici, in considerazione del drammatico frangente dovuto all'emergenza pandemica in corso.

Ritenuto, per quanto sopra, che occorre adottare specifico provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità

fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

Visto il d.Lgs 267 del 18/08/2000

ORDINA

il divieto di utilizzo di materiale esplodente, petardi, botti, e artifici pirotecnici di ogni genere e tipo in tutto il territorio del Comune di San Benedetto Ullano fino al giorno 07/01/2021 incluso.

AVVERTE

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza ed ogni violazione della stessa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato

DISPONE

la pubblicazione all'Albo pretorio comunale, con massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente, e la trasmissione della presente ordinanza a:

- o Prefettura Cosenza
- o Polizia Municipale.
- o Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza ha immediata efficacia fino alla data sopra indicata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199)

Dalla Residenza municipale, 28.12.2020

IL SINDACO

(Avv. Rosaria Amalia Capparelli)



R. Capparelli